

## DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI S.I.E.M. S.p.A. DEL 09/08/2019

L'anno 2019 il giorno (09) nove del mese di Agosto, alle ore 12,00 in Mantova, Via Taliercio n. 3/a, presso la sede amministrativa è presente l'Amministratore Unico di S.I.E.M. S.p.A. per la trattazione del seguente.

ordine del giorno

- 1) **Discarica di Monzambano – Acquisizione di porzione di terreno ai sensi dell'art. 42 Bis del D.P.R. 08/06/2001 n. 327**
- 2) **Nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)**

Sono presenti:			<u>SI</u>	<u>NO</u>
Dr.	Bortolini Maurizio	Amministratore Unico	X	
Dr.	Talamazzi Roberta	Presidente	X	
Dr.	Nuvolari Stefano	Sindaco effettivo	X	
Dr.	Bonazzi Davide	Sindaco effettivo	X	

Funge da segretario della seduta il rag. Gianni Bernardi.

L'Amministratore Unico constatata la validità della riunione, dà atto della presenza dei componenti del Collegio Sindacale sopra indicati, visti gli artt. 15 e 21 dello Statuto, apre la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

- 1) **Discarica di Monzambano – Acquisizione di porzione di terreno ai sensi dell'art. 42 Bis del D.P.R. 08/06/2001 n. 327**

Premesso che S.I.E.M. S.p.A. è titolare della ex discarica per rifiuti solidi urbani ed assimilati di Monzambano in forza della D.G.R. Lombardia n. 41568 del 11 aprile 1989, l'Amministratore Unico fa presente che una porzione del terreno su cui insiste la ex discarica non è ancora di proprietà della Società. Pertanto, al fine di risolvere l'annoso problema che blocca qualunque autorizzazione ai lavori di chiusura e rinaturalizzazione del sito, è stata ricercata una via alternativa alla trattativa diretta con l'attuale proprietario nella considerazione anche che l'esperimento già intrapreso di un tentativo di conciliazione non ha portato ad alcun risultato.

L'Amministratore ricorda che nel corso dell'ultimo biennio la Società ha acquisito la proprietà dell'area restante della ex discarica ed in particolare:

- a) Rogito n. 78643 di Rep. e n. 19937 di Racc. in data 14/06/2017 (Notaio dott. D. Molinari) acquisito dell'area relativa alla ex Cava Tononi di proprietà Coppelli Dario Comune di Monzambano FG. 28 Mapp. 25-36 MQ. 26.700;
- b) Rogito n. 5246 di Rep. e n. 3608 di Racc. in data 26/02/2019 (Notaio dott.ssa L. Bocchini) acquisito dell'area a nord del canale secondo Vai di proprietà Gandini Gabriele e Giancarlo Comune di Monzambano FG. 28 Mapp. 17-169-171 MQ. 4.806;

L'area residua è rappresentata dall'appezzamento di terreno di proprietà dei Signori Caramori Carlo, Elena e Luca e catastalmente individuata al FG. 28 del Comune di Monzambano Mapp. 145-146-147-148 per una superficie complessiva di MQ. 10.021. L'area fu oggetto prima di occupazione d'urgenza disposta a favore del C.I.M.E. con provvedimento della Provincia di Mantova in data 08/03/1990 prot. 6759/89/I, successivamente fu oggetto di compromesso di compravendita in data 15/10/1992. Il provvedimento non fu mai trasformato in atto di compravendita. Occorre precisare che nell'arco di tempo trascorso nessun pagamento di indennizzo od altro è avvenuto sia da parte del C.I.M.E. sia da parte dell'attuale Società, originata dalla trasformazione del precedente Consorzio.

Nel corso del tempo la proprietà ha intentato la via giudiziaria intesa sia per il recupero della proprietà piena sia per il ristoro economico mediante indennizzo. In particolare si ricorda il ricorso al TAR di Brescia in data 28/02/2015 conclusosi con la sentenza n. 991 del 13/07/2016 che dichiarava il difetto di giurisdizione del TAR rimettendo la causa al Giudice Ordinario.

In seguito i Caramori con atto del 08/11/2016 hanno citato per i medesimi motivi la Società davanti al Tribunale di Mantova che si è espresso sulla materia con sentenza del 29/01/2018 n. 72/2018 dichiarando inefficace il contratto preliminare ed ordinando a SIEM S.p.A. il rilascio immediato dei terreni a favore degli attori *"liberi da persone e/o cose sue, in assenza di un titolo che ne legittimi l'occupazione"*. La sentenza non ha ammesso il pagamento di alcun indennizzo come richiesto dagli attori.

Avverso la sentenza del Tribunale di Mantova i Caramori hanno presentato appello in data 29/07/2018 alla Corte d'Appello di Brescia che non ha emesso al momento alcuna sentenza.

Premesso tutto quanto sopra esposto, risulta necessario ed indispensabile giungere alla acquisizione in proprietà della restante area in parola al fine di adempiere ai lavori di completa chiusura e rinaturalizzazione dell'area della ex discarica. Lavori per i quali è necessario disporre delle autorizzazioni da parte del Comune di Monzambano. La necessità di eseguire i lavori di messa in sicurezza complessiva del sito deriva dalla nota dell'ARPA Regionale – Dipartimento di Mantova in data 02/11/2017 e dagli accordi assunti in conferenza di servizi in data 28/02/2018 presso la Regione Lombardia.

Tenuto conto di quanto precede e sottolineata ancora una volta la necessità di definire l'intricata questione, preme rilevare la sussistenza delle condizioni per arrivare alla acquisizione della proprietà dei terreni così come previste dall'art. 42 Bis del D.P.R. n. 327/2001.

Recita infatti tale disposizione: *"Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene"*.

L'argomento è stato portato all'attenzione dell'Assemblea dei Soci che si è pronunciata con la deliberazione in data 11/07/2019, che qui si richiama, autorizzando l'Amministratore Unico ad acquisire il terreno in argomento secondo la procedura dell'art. 42/bis del D.P.R. n. 327/2001 mediante emissione di apposito provvedimento motivato da notificare alla contro parte secondo le modalità previste dalle disposizioni in materia.

L'indennizzo, i cui criteri di calcolo sono individuati dalla normativa richiamata, è stabilito nella complessiva somma di €. 34.390,13 come segue:

- €. 29.161,13 valore venale come da perizia di stima
- €, 2.916,11 danno pari al 10% del valore venale
- € 2.312,91 interessi 5% annuo per l'occupazione non autorizzata per l'anno 2018/19 (dal 30/01/2018 al 31/08/2019).

Rilevato ancora che la DGR Lombardia autorizzativa della ex discarica, in precedenza richiamata, al penultimo punto della parte narrativa dichiarava l'opera "*di pubblica utilità urgente ed indifferibile*".

Tutto ciò premesso, l'Amministratore Unico determina:

- Di assumere il provvedimento con cui si dispone ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 l'acquisizione dell'area su cui insiste parte della ex discarica di Monzambano classificata ed individuata al catasto terreni di quel Comune come segue:  
- Foglio 28 Mappali NN. 145-146-147-148 per una estensione di MQ. 10.021;
- Di notificare nei modi di legge ai proprietari dell'area suddetta individuati nei Signori CARAMORI Carlo nato a Cerea (VR) il 24/12/1950, e residente in Monzambano (MN) Via Salionze 20, Int. A (C.F. CRMCRL50T24C498I); CARAMORI Elena nata a Isola della Scala (VR) il 02/05/1985 e residente in Monzambano (MN) Via Salionze 20, Int. A (C.F. CRMLNE85E42E349X), CARAMORI Luca nato a Isola della Scala (VR) il 05/01/1987 e residente in Valeggio Sul Mincio (VR) Via Benaco 58, Int. 11 (C.F. CRMLCU87A05E349W) il suddetto provvedimento di acquisizione che è allegato nella sua interezza al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- Dare atto che l'atto di acquisizione stabilisce il valore dell'area in armonia con i criteri indicati dal DPR 327/2001 in €. 34.390,13 complessivamente;
- Di effettuare, in caso di non accettazione degli attuali proprietari del valore economico stabilito, il deposito della medesima somma presso la Cassa Depositi e Prestiti a loro disposizione (art. 20 comma 14, DPR n. 327/2001);
- Di dare comunicazione del presente provvedimento alla Corte dei Conti competente.

## 2) **Nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)**

Considerato che questa Società S.I.E.M. S.p.A. è costituita dal Comuni della Provincia di Mantova e dall'Amministrazione Provinciale e quindi è a controllo pubblico, deve dare attuazione alle disposizioni di legge in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi in materia di trasparenza ai sensi della legge 06/11/2012 n. 190, e pertanto dovrà procedere con la nomina della figura del "**Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)**".

In applicazione di quanto indicato dalla deliberazione n. 1134 dell' A.N.A.C. "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle*

*pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*” ed in considerazione della struttura organizzativa di S.I.E.M. S.p.A. dove risulta presente una sola unità in organico a par-time oltre all'Amministratore Unico.


Dato atto di quanto sopra, l'Amministratore Unico determina:

- Di conferire l'incarico di RPCT al dipendente signor BERNARDI Gianni – C.F. BRNGNN50S30E897Y – con decorrenza immediata;
- Di dare atto che sulle attività del RPCT sarà esercitata la vigilanza da parte dell'Amministratore Unico e sarà attuata una azione di stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza ex D.L.vo n. 231/2001;
- Copia della presente determinazione è inviata al Collegio Sindacale ed all'Organismo di Vigilanza.

Null'altro argomento essendovi da trattare la seduta è sciolta alle ore 12,30 previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario



L'Amministratore Unico

